



Bruxelles, 3.10.2017
COM(2017) 561 final

2017/0243 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga
all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso la Commissione l'11 luglio 2017, i Paesi Bassi hanno chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per applicare il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, di detta direttiva, la Commissione, con lettera del 5 settembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 6 settembre 2017 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

In linea generale, l'articolo 193 della direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

A norma dell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le prestazioni di cui allo stesso articolo sia il soggetto passivo nei cui confronti è effettuata la prestazione (il meccanismo di inversione contabile). A norma della procedura dell'inversione contabile, il soggetto passivo destinatario delle cessioni diventa debitore dell'imposta. Tale soggetto passivo, a condizione che goda di un pieno diritto a detrazione, dichiarerebbe e detrarrebbe allo stesso tempo l'IVA corrispondente alla cessione, senza quindi che venga effettuato alcun versamento effettivo dell'IVA all'erario. I servizi di telecomunicazione sono inclusi nell'articolo 199 *bis*, lettera g).

I Paesi Bassi non si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 199 *bis*, lettera g), della direttiva IVA e non applicano il meccanismo di inversione contabile a tali servizi. Tuttavia, a causa della frode individuata recentemente nel settore dei servizi di telecomunicazione nei Paesi Bassi, quest'ultimo Stato membro desidera introdurre il meccanismo di inversione contabile nelle prestazioni nazionali di servizi di telecomunicazione.

A norma dell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni. Poiché la condizione del periodo di due anni non è soddisfatta, i Paesi Bassi non possono applicare il meccanismo di inversione contabile sulla base di detto articolo.

Di conseguenza, i Paesi Bassi chiedono una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per essere autorizzati ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione sulla base dell'articolo 395 della direttiva IVA.

Obiettivo della deroga richiesta è prevenire le frodi IVA nel settore dei servizi di telecomunicazione. Sebbene le prestazioni di servizi di telecomunicazione siano suscettibili di frode e siano oggetto di attento monitoraggio da parte dei Paesi Bassi, sono recentemente emersi scambi fraudolenti nei minuti di chiamata e riguardanti diversi operatori inadempienti e imprese cuscinetto, compresi operatori stabiliti in paesi terzi. Queste operazioni hanno generato perdite significative di gettito IVA.

Sulla base delle informazioni comunicate dai Paesi Bassi, i metodi convenzionali di individuazione e prevenzione delle frodi non sono efficaci, in quanto i servizi in questione sono erogati a partire da paesi terzi e non sono menzionati in nessun registro né elenco. I pagamenti avvengono attraverso piattaforme di pagamento collegate a conti bancari esterni all'UE, il che rende più difficile individuare le transazioni e impossibile ottenere informazioni dalle banche. I Paesi Bassi sottolineano che, senza l'inversione contabile per i servizi in questione, la perdita di gettito aumenterà in modo esponenziale.

I servizi di telecomunicazione sono ritenuti a rischio di frode e sono inclusi nell'articolo 199 *bis*, lettera g), della direttiva IVA. Se fosse soddisfatta la condizione del periodo minimo di due anni, i Paesi Bassi potrebbero avvalersi di quest'ultimo articolo ai fini dell'applicazione del meccanismo di inversione contabile.

Si propone di concedere la deroga per il periodo di validità dell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA. La deroga è quindi proposta fino al 31 dicembre 2018, ossia la data di scadenza dell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Sulla base dell'articolo 199 *bis*, lettera g), della direttiva IVA, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato alle prestazioni di servizi di telecomunicazione. Pochi Stati membri applicano l'inversione contabile sulla base di detta disposizione¹. Se fosse soddisfatta la condizione del periodo minimo di due anni, i Paesi Bassi potrebbero applicare il meccanismo di inversione contabile ai servizi di telecomunicazione senza chiedere una deroga in base all'articolo 395 della direttiva IVA.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della direttiva IVA.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale in un settore specifico.

- **Scelta dello strumento**

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo, in quanto può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

¹ Cfr. elenco di notifiche del comitato IVA:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/notifications.pdf

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dai Paesi Bassi e concerne solo questo Stato membro.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione mira a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale nel settore delle telecomunicazioni. Il meccanismo dell'inversione contabile dovrebbe aiutare i Paesi Bassi a fermare l'ulteriore diffusione della frode e a prevenire le frodi IVA nelle prestazioni di servizi di telecomunicazione. Di conseguenza la misura di deroga avrà un'incidenza potenzialmente positiva.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2018.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto², in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) A norma dell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione sia il soggetto passivo nei cui confronti è effettuata la prestazione (il meccanismo di inversione contabile). I Paesi Bassi non si avvalgono di tale opzione.
- (3) A causa della frode individuata recentemente nel settore dei servizi di telecomunicazione nei Paesi Bassi, questi desiderano introdurre il meccanismo di inversione contabile nelle prestazioni nazionali di servizi di telecomunicazione.
- (4) A norma dell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni. Poiché la condizione del periodo di due anni non è soddisfatta, i Paesi Bassi non possono applicare l'inversione contabile sulla base dell'articolo 199 *bis*, lettera g), della direttiva IVA.
- (5) Di conseguenza, con lettera protocollata presso la Commissione l'11 luglio 2017, i Paesi Bassi hanno chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per essere autorizzati ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione sulla base dell'articolo 395 della direttiva IVA.
- (6) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 5 settembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 6 settembre 2017 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

² GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (7) Obiettivo della deroga richiesta è prevenire le frodi IVA nel settore dei servizi di telecomunicazione. Sebbene le prestazioni di servizi di telecomunicazione siano suscettibili di frode e siano oggetto di attento monitoraggio, i Paesi Bassi hanno recentemente individuato scambi fraudolenti nei minuti di chiamata e riguardanti diversi operatori inadempienti e imprese cuscinetto. Queste operazioni hanno generato perdite significative di gettito fiscale.
- (8) Sulla base delle informazioni comunicate dai Paesi Bassi, i metodi convenzionali di individuazione e prevenzione delle frodi non sono efficaci, in quanto i servizi in questione sono erogati a partire da paesi terzi e non sono menzionati in nessun registro né elenco. I pagamenti avvengono attraverso piattaforme di pagamento collegate a conti bancari esterni all'Unione europea, il che rende più difficile individuare le transazioni e impossibile ottenere informazioni dalle banche. I Paesi Bassi sottolineano che senza il meccanismo dell'inversione contabile per i servizi in questione la perdita di gettito aumenterà in modo esponenziale.
- (9) I Paesi Bassi dovrebbero quindi essere autorizzati ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione sulla base dell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA. La deroga dovrebbe essere concessa fino al 31 dicembre 2018.
- (10) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, i Paesi Bassi sono autorizzati a designare il destinatario della prestazioni quale debitore dell'IVA nel caso delle prestazioni di servizi di telecomunicazione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente